

NEL REGNO DELLA NECESSITÀ

Gian Carlo Caselli*

Title: In the realm of necessity

Abstract

Gian Carlo Caselli's contribution reflects on the debate regarding Article 41 bis – recently fueled by the hunger strike carried out by the anarchist Alfredo Cospito as a form of protest – re-examining its genesis and analyzing, also through a historical reconstruction, the effects produced by its application. Starting from these premises and reflecting on the current situation, the strategic importance of 41 bis as a fundamental tool in the fight against the Mafia is thus reaffirmed.

Keywords: Art. 41 bis; criminalità mafiosa; regime penitenziario; pentitismo; lotta alla mafia.

Il contributo di Gian Carlo Caselli riflette sul dibattito relativo all'art. 41 bis – recentemente alimentato dallo sciopero della fame portato avanti dall'anarchico Alfredo Cospito come forma di protesta –, ripercorrendone la genesi e analizzando, anche attraverso una ricostruzione storica, gli effetti prodotti dalla sua applicazione. A partire da queste premesse e da una riflessione sulla situazione attuale, viene così ribadita l'importanza strategica del 41 bis come strumento fondamentale per la lotta alla mafia.

Parole chiave: Art. 41 bis; mafia crime; prison regime; “pentitismo”; fight against mafia.

* Fondazione Osservatorio sulla Criminalità nell'Agricoltura e sul Sistema agroalimentare

1. Introduzione

Trent'anni dalle stragi di mafia sono tanti. Tanti da indurre in tentazione chi vorrebbe modificare la normativa punte antimafia. Quelli a cui troppa legalità dà l'orticaria. Si sostiene che la situazione è cambiata, l'emergenza è finita¹, per cui... un ragionamento viziato da un limite culturale che da sempre ci affligge. Quello di percepire la mafia come un problema esclusivamente di ordine pubblico, cogliendone la pericolosità soltanto quando la mafia mette in atto strategie sanguinarie²; trascurando i rischi della convivenza con la mafia quando essa adotta strategie "attendiste"; dimenticando la sua lunga storia di violenze e quella straordinaria capacità di condizionamento della politica, dell'economia e delle istituzioni che ha fatto di un'associazione criminale un vero e proprio sistema di potere criminale. Perciò quella della mafia, ammesso che possa definirsi emergenza, non è un'emergenza contingente, ma permanente.

Poi ci sono quelli che "bisogna intervenire a piedi giunti per ripristinare lo stato di diritto, stravolto dalla normativa antimafia"³. Tesi, oltre che sbagliata, irriverente e oltraggiosa. Di cosa stiamo parlando? Di un "tridente", cioè di un'antimafia a tre:

- la fine della storica impunità della mafia (30 gennaio 1992: la Corte di Cassazione⁴ conferma con rilevanti condanne il maxiprocesso costruito da Falcone e Borsellino⁵);

¹ Piero Sansonetti, *Con l'arresto di Matteo Messina Denaro è finita l'emergenza di mafia: ora basta col 41 bis e leggi speciali*, in "ilriformista.it", 17 gennaio 2023.

² Si veda in questo senso, tra gli altri, Umberto Santino, *La mafia come soggetto politico*, Di Girolamo editore, Trapani, 2013; Salvatore Lupo, *La mafia. Centosessant'anni di storia tra Sicilia e America*, Donzelli, Roma, 2018.

³ Al riguardo si rinvia al convegno "L'insidia degli *specialia*: conseguenze di trent'anni di legislazione antimafia sul modello costituzionale penale" organizzato l'11 e 12 novembre 2022 dalla Camera Penale di Milano con il Centro studi giuridici e sociali Aldo Marongiu, disponibile sulla pagina YouTube delle Unioni Camere Penali Italiane (<https://www.youtube.com/@CAMEREPENALITV>).

⁴ La sentenza in questione è la n. 6992 di Cass., 16 giugno 1992 (ud. 30 gennaio 1992), ric. Abbate + Altadonna + 267, massimata in *CED Cass.*, mm. 190640 ss., pubblicata per estratto in *Foro it.*, 1993, II, cc. 15 ss., nonché, limitatamente ad alcune massime, in *Giust. pen.*, 1993, II, cc. 36 ss.

⁵ Costretto ad abbandonare Palermo (diventata per lui ostile e inospitale fino all'umiliazione, a partire da quando il pool cominciò a occuparsi anche di imputati eccellenti come Ciancimino padre, i cugini Salvo e i Cavalieri del lavoro di Catania, oltre che del golpe Borghese), Falcone riparò nel 1991 a Roma, presso il ministero di Grazia e Giustizia. Qui, tra le altre cose, avviò un monitoraggio sulle pronunzie della Prima Sezione della Cassazione penale, preoccupato per la nomea di "ammazzasentenze" che aleggiava sul dottor Carnevale. I risultati del monitoraggio evidenziarono una serie di decisioni – talora motivate con minuscoli e discutibili vizi di forma – che potevano corrispondere a tale nomea. Emerse inoltre che Carnevale aveva creato, all'interno della Prima Sezione penale, un gruppo di consiglieri "fedeli", accomunati dall'adesione a un orientamento giurisprudenziale radicale, sedicente quanto astrattamente garantista, assumendo quindi una posizione egemonica che gli consentiva di determinare l'esito delle decisioni. Un'anomalia pressoché sistematica risultò essere la ricorrenza, in un ingente numero di processi trattati dalla Prima Sezione, di un ristrettissimo numero di legali; al punto di poter avanzare il sospetto di rapporti poco trasparenti tra questi ultimi e Carnevale. Sta di fatto che, quando il

- la legge sui pentiti del 1991 (d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, poi convertito in l. 15 marzo 1991, n. 82), fortemente voluta da Falcone e Borsellino⁶;
- il 41 bis o.p. (ordinamento penitenziario) varato dopo la morte di Falcone, poi insabbiato, ripescato e approvato solo con l'uccisione di Borsellino.

Dunque, per un verso o per l'altro il "tridente" è "targato" Falcone-Borsellino. Purtroppo, anche intriso del loro sangue. Ecco perché è quasi oltraggioso parlare di necessità di recuperare lo stato di diritto. Ma lasciamo da parte le teorie che sono frutto di mancanza di memoria e senso etico. Andiamo al concreto: il "tridente" ha funzionato e funziona.

Io mafioso, che prima la facevo sempre franca (cfr. nota 6), ora so che posso essere condannato; so anche che mi aspetta un carcere di giusto rigore (non più "allegro" come prima del 41 bis); infine so che la legge aiuta chi collabora⁷. Risultato? Il "tridente" dopo il '92 produce una slavina di pentiti, collaborazioni preziose che ci salvano dall'abisso in cui la mafia stragista voleva seppellirci.

E oggi? La mafia ha preso e continua a prendere duri colpi, ma non è certo finita. Rinunciare a un sistema di difesa collaudato per inseguire le fantasie pseudo garantiste di qualcuno sarebbe una follia. E non basta opporre che il cosiddetto doppio binario (41 bis, "ergastolo (già) ostativo", legge sui pentiti) sarebbe contro la Costituzione. Esso, infatti, si basa sulla specificità della mafia rispetto ad ogni altra organizzazione criminale (parole della Corte costituzionale⁸). E tale specificità (vale a dire, differenza) può appunto giustificare un differente regime normativo.

maxiprocesso istruito dal pool di Palermo approdò in Cassazione, il primo presidente Antonio Brancaccio introdusse la novità di un sistema di rotazione, assegnando così il "maxi" non a Carnevale ma ad Arnaldo Valente.

⁶ Richiesta da sempre, la legge non arrivava mai. Perché? Falcone si rispondeva così: "Se è vero come è vero che una delle cause principali, se non la principale, dell'attuale strapotere della criminalità mafiosa risiede negli inquietanti suoi rapporti col mondo della politica e con centri di potere extraistituzionale, potrebbe sorgere il sospetto, nella perdurante inerzia dell'affrontare i problemi del pentitismo, che in realtà non si voglia far luce sui troppi, inquietanti misteri di matrice politico-mafiosa per evitare di rimanervi coinvolti", in Giovanni Falcone, *Le loro idee camminano sulle nostre gambe*, in "antimafiaduemila", gennaio 2001.

⁷ La legge che prevede incentivi per chi collabora è indispensabile se si vuole seriamente combattere la mafia. In quanto fondato su vincoli associativi segreti, il gruppo mafioso (soprattutto Cosa nostra) può essere paragonato a una roccia, rispetto alla quale le indagini senza pentiti appaiono come un semplice scalpello. Se non si rompe, lo scalpello riesce a scheggiare la pietra in superficie esterna ma non a penetrarci dentro. Invece, le indagini collegate alle ricostruzioni fornite da un collaboratore di giustizia riescono a trasformare lo scalpello in una sorta di carica esplosiva. Una carica posta all'interno della roccia, che la spacca mettendone a nudo la parte più segreta. Insomma, l'efficacia delle indagini, grazie all'apporto dei collaboratori di giustizia, si moltiplica e i risultati sono comunque disastrosi per la roccia, cioè per i mafiosi. E questo è ciò che più dovrebbe interessare nel contesto della lotta alla mafia.

⁸ Si veda, recentemente, Giovanni Bianconi, *La Consulta è obbligata a rispettare il Parlamento. Sulla mafia è legittimo avere leggi più severe*, in "corriere.it", 16 maggio 2022, in cui Giuliano Amato, al tempo presidente della Corte

2. Genesi del 41 bis

La sentenza della Cassazione del gennaio '92 è una vera disfatta per il vertice di Cosa nostra, che si era speso nel garantire ai quadri intermedi e alla base dell'organizzazione l'annullamento delle condanne. Un traumatico "passaggio di fase" rispetto all'ormai consolidato rapporto di scambio tra Cosa nostra ed esponenti del mondo politico. Una grave perdita di "faccia" e di credibilità, con la prospettiva che la stagione dei "processi aggiustati" e dell'impunità fosse finita.

In quello che appare il momento della sconfitta di Cosa nostra, ai boss servono dei morti. Per dimostrare a tutti, con l'inequivocabile linguaggio del terrore, che l'organizzazione resta comunque più forte. Più forte dei potenti "amici" di un tempo che le "avevano voltato le spalle" (avendo fallito, essi da vivi non servono più). E più forte dei suoi nemici, da punire con la morte (in cima alla "lista" gli odiatissimi Falcone e Borsellino).

Si apre la stagione della resa dei conti e della mafia stragista tragicamente caratterizzata da una serrata e impressionante sequenza di attentati, sia sul versante "politico" sia su quello "giudiziario".

Sul versante politico, il 12 marzo 1992, alla vigilia delle elezioni del 5 e 6 aprile per il rinnovo delle Camere, viene assassinato a Palermo Salvo Lima, eurodeputato democristiano e capo della corrente andreottiana in Sicilia. Poco tempo dopo si verifica una raffica di attentati dinamitardi a danno di sedi siciliane della Democrazia cristiana e di esponenti locali dello stesso partito⁹. Il 17 settembre 1992 un commando di killer uccide Ignazio Salvo, tradizionale "interfaccia" di Cosa nostra con il mondo della politica, in particolare con l'onorevole Lima e la corrente andreottiana.

Sul versante giudiziario, il criminale "messaggio" di rabbia di Cosa nostra è furioso e drammaticamente noto: il 23 maggio 1992 a Capaci vengono trucidati Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Nemmeno due mesi dopo, il 19 luglio a Palermo, in via D'Amelio, un'autobomba

costituzionale, dichiara che: "Parificare i condannati per mafia a quelli per altri reati, ai fini della concessione dei benefici, non tiene conto della specificità del fenomeno mafioso. La liberazione condizionale non è un diritto assoluto, il detenuto può chiederla a determinate condizioni fissate dalla legge. Ed è legittimo stabilire differenze tra quelle previste per un criminale comune e per un appartenente a un'organizzazione mafiosa".

⁹ In particolare, si verificano attentati alle sedi della DC di Monreale di Messina, all'abitazione estiva del segretario della sezione DC di Capaci e alla sede di Misilmeri del comitato elettorale dell'onorevole Calogero Mannino.

fa a pezzi Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Dunque, mentre la politica – colpendo i “traditori” e altri obiettivi – viene ammonita perché rientri rapidamente (o devotamente rimanga) nei ranghi, Falcone e Borsellino vengono trucidati con un duplice obiettivo¹⁰: una vendetta postuma per il maxiprocesso e il tentativo di seppellire col sangue il metodo vincente del pool. Metodo basato su due criteri fondamentali – specializzazione degli operatori e centralizzazione dei dati – che Falcone (col suo lavoro al ministero di Grazia e Giustizia) stava cercando di estendere a livello nazionale con la creazione della Dna (Direzione nazionale antimafia e relativa banca dati), delle Dda (Direzioni distrettuali antimafia) e della Dia (Direzione investigativa antimafia, una specie di Fbi italiana). Mentre, dopo l’approvazione della legge sui pentiti (15 marzo 1991), aveva messo in cantiere quello che diventerà l’articolo 41 bis o.p. In altre parole, Falcone stava creando una strumentazione potente, che è ancora oggi la base dell’antimafia. Combinando tutto ciò con la sentenza della Cassazione sul maxiprocesso, ecco un “uno-due” micidiale per la mafia. Che difatti reagisce a suo modo, con le stragi.

Questo avviene nel contesto di eventi macropolitici di carattere internazionale (a partire dalla fine del bipolarismo seguita al crollo del muro di Berlino nel 1989) e di altri fattori nello scenario politico nazionale (in primo luogo gli sconvolgimenti derivanti da “Tangentopoli”), che dissolvono il quadro politico preesistente e segnano la transizione verso un nuovo, ancora incerto, assetto generale. Entra in crisi, in particolare, la minaccia comunista usata spesso come alibi per occultare anche le peggiori scelleratezze, da Portella della Ginestra in poi.

Come era già avvenuto nel 1982 a seguito dell’omicidio del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, dopo le stragi del 1992, superato un iniziale disorientamento, si diffondono ovunque fra la gente sentimenti di rabbia e ribellione, che spingono in modo irresistibile verso una rinnovata azione di contrasto al sistema di potere mafioso. Si forma un fronte di vera e propria Resistenza che unisce e accomuna tutte le migliori forze della società e dello Stato. Senza distinzioni di “casacche”, praticamente all’unanimità, il Parlamento approva, nella

¹⁰ Altre ipotesi e risposte, complementari o diverse da quelle del testo, sono contenute negli atti del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, da analizzare obiettivamente (nella loro complessità e interezza!) per rilevare le varie ipotesi e risposte offerte dalla filiera completa degli atti del processo; che, dopo le sentenze di merito della Corte d’assise di primo grado (20 aprile 2018) e di appello (23 settembre 2021) di Palermo (contrastanti nella qualificazione, ma non nella ricostruzione dei fatti), si è concluso in Cassazione (27 aprile 2023) – per definizione giudice di legittimità – con sentenza della quale ancora non si conosce la motivazione.

seduta del 6 aprile 1993, la *Relazione sui rapporti tra mafia e politica* della Commissione parlamentare antimafia (presidente Luciano Violante) che esprime valutazioni e giudizi di forza tale che mai si era sentita prima né mai sarà ripetuta dopo. In particolare, sui rapporti mafia-massoneria e mafia-politica¹¹.

Sempre all'unanimità, dopo la morte di Falcone e Borsellino, sia pure con l'iter tormentato di cui diremo, viene approvato l'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Il "regime differenziato", introdotto con il 41 bis per i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata¹², prende finalmente atto di una situazione di permanente e diffusa illegalità, determinata e sfruttata dai soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso perfino all'interno del sistema carcerario. Prima del 41 bis, infatti, esisteva la possibilità di comunicazioni degli "uomini d'onore" detenuti, fra loro e con l'esterno; la possibilità di decidere e organizzare delitti, all'interno come all'esterno del circuito carcerario; la possibilità di garantire la continuità sia dell'organizzazione gerarchica e verticistica di Cosa nostra sia del potere dei capi, anche quando questi ultimi erano detenuti. Più in generale, era data la possibilità di mantenere intatta la coesione dell'organizzazione anche all'interno delle carceri, grazie al permanente circuito di informazione, di assistenza e di solidarietà realizzato dall'esterno nei confronti degli "uomini d'onore" detenuti. Con un'immagine che sembra iperbolica mentre fotografa la realtà, si parlava (specie con riferimento al carcere palermitano

¹¹ COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI, XI legislatura, *Relazione del presidente on. Luciano Violante*, doc. XXIII n. 1, 6 aprile 1993. Di speciale interesse la distinzione fra responsabilità penale e responsabilità politica. Secondo la relazione (pp. 22-23), la seconda "si caratterizza per un giudizio di incompatibilità fra una persona che riveste funzioni politiche e quelle funzioni, sulla base di determinati fatti, rigorosamente accertati, che non necessariamente costituiscono reato, ma che tuttavia sono ritenuti tali da indurre a quel giudizio di incompatibilità [...]. La responsabilità politica può certamente nascere dal fatto altrui, quando da tale fatto si desume un giudizio di inaffidabilità sull'uomo politico (per aver dato prova) di non saper scegliere o di non aver accertato o di aver tollerato comportamenti scorretti [...]. La responsabilità politica richiede precise sanzioni, rimesse all'impegno del Parlamento e delle forze politiche, e consistenti nella stigmatizzazione dell'operato e nei casi più gravi nell'allontanamento del responsabile dalle funzioni esercitate". Principi che – se fossero sempre applicati con coraggio e rigore – affonderebbero le "relazioni esterne" fra politica e mafia che sono la spina dorsale del potere mafioso.

¹² La norma fu introdotta dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663 (meglio nota come legge Gozzini), e in origine prevedeva che: "In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto". Essa richiamava l'art. 90 o.p., abrogato nell'occasione dall'art. 10, c. 2, della legge Gozzini, secondo cui: "Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza". L'art. 90 o.p. era stato previsto per far fronte alla pratica (molto ricorrente a quel tempo) delle rivolte carcerarie. In seguito, l'utilizzo della norma era stato esteso nei confronti dei detenuti terroristi. Si rinvia a AA.VV., *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 158 ss.

dell'Ucciardone) di “aragoste e champagne”¹³. E non era ovviamente una questione...gastronomica, ma di ben altro peso. Significava che in carcere i mafiosi comandavano, che la supremazia dello Stato (anche nella struttura più “totalizzante”) era per loro mera parvenza. In sostanza, per i mafiosi il carcere era a tutti gli effetti la continuazione del loro dominio esterno. Situazione che, all'evidenza, svuotava di efficacia ogni prospettiva di lotta alla mafia. In altri termini, se Cosa nostra riesce a essere più forte dello Stato perfino dietro le sbarre, allora nessuno può dare credito allo Stato. E la battaglia antimafia è persa in partenza. Se invece con il 41 bis viene finalmente interrotto quel circuito perverso che rendeva il carcere dei mafiosi una protesi del loro territorio, ecco che tutto radicalmente cambia.

3. Gli effetti del 41 bis

L'applicazione del 41 bis determinò un importante effetto “aggiuntivo”, che neppure il legislatore aveva previsto.

L'isolamento materiale e psicologico degli “uomini d'onore” detenuti, bruscamente privati del sostegno informativo e assistenziale dell'organizzazione (la “forza del gruppo”), li porta a fare i conti con la realtà. Ribadiamo ancora una volta: se sfuma la facilità con cui in passato si potevano evitare le condanne, se il carcere diventa una cosa “seria”, ecco che si cercherà di ridurre questa tenaglia al minor danno, sfruttando gli spazi offerti dalla legge sui pentiti. Di qui “diserzioni” in massa da Cosa nostra e la scelta di collaborare fattivamente con lo Stato.

Forze dell'ordine e magistratura, in questa nuova situazione, ritrovano efficienza ed entusiasmo. E i risultati non tardano ad arrivare. Non soltanto vengono progressivamente identificati, catturati e processati capi, gregari e killer di Cosa nostra (per numero e caratura criminale senza uguali, né prima né dopo), ma è possibile impostare una nuova strategia d'attacco al lato oscuro del pianeta mafia, iniziando a indagare anche le sue “relazioni esterne” con alcuni settori inquinati della società civile e dello Stato. Così da affrontare (in presenza dei presupposti di legge) pure la “criminalità dei potenti”¹⁴.

¹³ Si legga, tra gli altri, Attilio Bolzoni, *Quando dal 'Grand Hotel Ucciardone' i boss davano ordini con il telefonino*, in “La Repubblica”, 20 maggio 2005.

¹⁴ Fotografata dal pool di Falcone-Borsellino in un passo dell'ordinanza-sentenza del 1985 (conclusiva del primo maxiprocesso), che denunciava “una singolare convergenza fra interessi mafiosi e interessi attinenti alla gestione della cosa pubblica, fatti che non possono non presupporre tutto un retroterra di segreti e inquietanti collegamenti che vanno ben al di là della mera contiguità e che devono essere individuati e colpiti se si vuole

Nel contempo, la rovinosa interazione tra regime carcerario differenziato e pentitismo non sfuggì certamente ai capi “corleonesi”. Salvatore Cancemi¹⁵ racconta che Riina, ancora latitante, sosteneva che si sarebbe “giocato anche i denti” (una cosa tra le più preziose), e cioè che avrebbe fatto di tutto per cancellare la legge sui pentiti ed eliminare l’articolo 41 bis. Come noto, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, nonostante l’arresto di Riina, nel 1993 l’attacco allo Stato da parte di Cosa nostra prosegue in tutta la sua efferatezza. Via Fauro a Roma, via dei Georgofili a Firenze, via Palestro a Milano e le basiliche romane di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro¹⁶ sono i messaggi di violenza e di sangue che la mafia invia all’esterno con l’obiettivo di ottenere dei benefici, in particolare in materia carceraria, contro il 41 bis.

Questi messaggi provocarono un “cedimento dello Stato”? Come si svolse e si risolse il conflitto tra le finalità di Cosa nostra di attenuare il rigore carcerario e la corrispondente necessità dello Stato di mantenere la linea della fermezza, intrapresa dopo la strage di Capaci ad iniziare dal regime del 41 bis?

A questi gravi interrogativi corrispondono le varie ipotesi e risposte che si trovano analizzando nella sua interezza l’arco complessivo del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, del quale già abbiamo detto alla nota 10.

4. Il 41 bis un pessimo affare...

In tema di 41 bis, val la pena riflettere su una circostanza da sempre nota, ma evidenziata in modo speciale da Giovanni Bianconi nel libro *Un pessimo affare*¹⁷. Bianconi ricostruisce nel dettaglio la storia del decreto-legge Falcone, varato dal Consiglio dei ministri l’8 giugno 1992 dopo la strage di Capaci. Un giro di vite contro la mafia, contro il quale si scatenò una campagna ostile (contestazioni pesanti di avvocati penalisti e detenuti in rivolta), sicché la conversione in legge del decreto procedeva a rilento. Quando i tempi stavano ormai per scadere, solo dopo l’autobomba di via d’Amelio, il Parlamento, lavorando a tappe forzate,

davvero voltare pagina”, in Trib. Palermo, ordinanza-sentenza emessa nel procedimento penale contro Abbate Giovanni+706, vol. V, pp. 713 ss.

¹⁵ Salvatore Cancemi – prima di dissociarsi dall’organizzazione (nel luglio del 1993) – faceva parte, in qualità di capo-mandamento di Porta Nuova, dell’organo di vertice di Cosa nostra, la Commissione provinciale di Palermo.

¹⁶ Va ricordato anche l’attentato (per fortuna fallito), il 23 gennaio 1994, allo stadio Olimpico di Roma, che avrebbe potuto causare una strage di proporzioni enormi.

¹⁷ Giovanni Bianconi, *Un pessimo affare. Il delitto Borsellino e le stragi di mafia tra misteri e depistaggi*, Solferino, Milano, 2022.

riuscì a convertire il decreto in legge.

Riina – e abbiamo visto cosa ciò significasse – si sarebbe “giocato anche i denti” per far cancellare la legge sui pentiti ed eliminare l’articolo 41 bis. Lo stesso Riina che invece, uccidendo dopo Falcone anche Borsellino (per di più – come pare certo – accelerandone la morte), di fatto agevolò l’approvazione di una legge da lui stesso aborrita. Una mossa controproducente, un “pessimo affare”. Oltretutto...recidivo! Già dieci anni prima la strage di via Carini, con la morte del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo, si era trasformata in un “pessimo affare” per la mafia. La reazione dello Stato aveva prodotto la legge Rognoni-La Torre (l. 13 settembre 1982, n. 646) che introdusse il 416 bis, il reato di associazione mafiosa, e il temutissimo attacco alle ricchezze illegali: quanto di peggio i mafiosi abbiano mai dovuto registrare¹⁸.

Difficile immaginare che Riina non abbia previsto questi effetti. E allora si potrebbe pensare che qualcuno lo abbia mal consigliato, condizionato o convinto, prospettandogli chissà che. Qualcuno che magari conosceva bene la psicologia mafiosa. Vale dunque la pena parlare anche di questo profilo.

L’esperienza e i più qualificati studi sulla mentalità mafiosa¹⁹ rivelano che il mafioso interiorizza Cosa nostra come l’unico mondo nel quale vi sono individui degni di essere riconosciuti come “persone”. Il mondo esterno è invece una realtà “nemica” da depredare, nella quale vivono individui destinati a essere assoggettati, “oggetti” che non hanno dignità umana. Una “reificazione” del mondo esterno che sfocia nell’assoluta mancanza di senso di colpa dei killer e di chi li comanda. La convinzione di appartenenza a una entità speciale crea infatti un totale distacco emotivo che disattiva la sfera dei sentimenti. L’identità psicologica perversamente deviata del mafioso si intreccia poi con una “sacralità atea”: il mafioso ostenta una “fede” che è soltanto superstizione. E questa sua “religione” la interpreta in modo blasfemo, come conferimento di una specie di “missione” che tutto giustifica, anche le peggiori nefandezze. Dopo l’appartenenza, un ulteriore fattore di forza.

Se tutto ciò vale per il mafioso “medio”, figuriamoci per il “capo dei capi”²⁰. Temuto e ossequiato da tutti (mafiosi e non); forte di protezioni, anche politiche, di alto livello e di una immensa fortuna economica; proiettato verso obiettivi di egemonia totalizzante; trionfatore in guerre di mafia, con migliaia di avversari sterminati o “scappati”; regista di una

¹⁸ Si guardi sul punto Giuliano Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2015.

¹⁹ Si rinvia, tra gli altri, ad Alessandra Dino, *La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa nostra*, Laterza, Bari-Roma, 2008.

²⁰ Giuseppe D’Avanzo, Attilio Bolzoni, *Il capo dei capi. Vita e carriera criminale di Totò Riina*, Rizzoli, Milano, 1993.

decapitazione sistematica e feroce di tutti i vertici istituzionali; capace per decenni di una “comoda” latitanza. E allora, è possibile accostare al “capo dei capi” una sindrome tipo delirio di grandezza? Si può ipotizzare che abbia finito per convincersi di essere un super-uomo irraggiungibile e invulnerabile, quasi un dio? E che qualcuno di questa sindrome possa aver approfittato? Forse un orientamento si può trovare nella frase di Falcone scelta da Bianconi come “esergo” del suo libro: “Non pretendo di avventurarmi in analisi politiche, ma non mi si vorrà far credere che alcuni gruppi politici non si siano alleati a Cosa nostra – per un'evidente convergenza di interessi – nel tentativo di condizionare la nostra democrazia, ancora immatura, eliminando personaggi scomodi per entrambi”.

5. Mafiosi in libertà e mafiosi al 41 bis

Il tema dei rapporti fra i mafiosi ancora in libertà e quelli detenuti forma oggetto di conversazioni spesso intercettate. Eccone un significativo esempio: “i nostri in carcere li dobbiamo cercare in qualunque maniera di accontentarli... di portargli il più rispetto possibile... anche se sono sbagliate [le cose] che hanno combinato e te lo dicono in maniera arrogante”²¹.

Per parte loro i detenuti lanciano segnali, anche all'esterno, di inquietudine e insofferenza. Mafiosi di rango criminale elevato²², nel corso di una udienza (30 gennaio 1999) del processo Borsellino ter davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, comunicano di avere intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro le condizioni disumane del regime carcerario speciale cui sono sottoposti.

Leoluca Bagarella²³, collegato in videoconferenza dal carcere de L'Aquila con la Corte di assise di Trapani (12 luglio 2002), legge “a nome di tutti gli altri imputati” una lunga dichiarazione contro il 41 bis. Nel contesto di questa dichiarazione afferma testualmente:

²¹ Si rinvia a Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, *Lo Stato illegale: mafia e politica da Portella della Ginestra a oggi*, Laterza, Bari-Roma, 2020.

²² Raffaele Ganci (capo del mandamento della Noce, uomo di fiducia di Totò Riina, membro della Commissione provinciale di Cosa nostra); Domenico Ganci (“Mimmo”, figlio di Raffaele), considerato uno dei più pericolosi sicari di Cosa nostra, condannato per la strage di Capaci del 1992; Giuseppe e Filippo Graviano (capi del mandamento di Brancaccio); Salvatore Biondo (della famiglia di San Lorenzo, uomo di fiducia di Totò Riina) e Giuseppe Calò (soprannominato “Pippo”), già capo della famiglia di Porta Nuova, noto come il “cassiere di Cosa nostra” perché fortemente coinvolto nella parte finanziaria dell'organizzazione, soprattutto nel riciclaggio di denaro.

²³ Leoluca Bagarella, cognato di Totò Riina, affiliato al clan dei “corleonesi”, autore di svariati omicidi negli anni '70 e '90, oltre che diretto responsabile di alcuni tra i più gravi fatti di sangue di Cosa nostra, tra cui la strage di Capaci e il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo.

“Noi detenuti a L’Aquila con il regime 41 bis siamo stanchi di essere umiliati, strumentalizzati, vessati ed usati come merce di scambio dalle varie forze politiche”. Secondo Bagarella, i detenuti sarebbero stati “presi in giro”, e “le promesse non [...] mantenute”.

Pietro Aglieri²⁴, in una lettera (2002), chiede “un ampio confronto tra detenuti [...] per trovare soluzioni intelligenti e concrete che producano dei frutti positivi”. Una iniziativa ben lungi dal poter essere interpretata come una sorta di resa o una manifestazione di debolezza dei boss mafiosi detenuti. Si presentava piuttosto come un adeguamento alle pressanti istanze di garantismo che stavano diventando la “specializzazione” di molte forze politiche, ma era un adeguamento strumentalmente finalizzato all’allentamento della pressione investigativo-giudiziaria e, soprattutto, all’emanazione di nuove norme che consentissero, anche ai condannati in via definitiva al carcere a vita, di nutrire qualche speranza di revisione dei processi.

A tali segnali corrisponde oggettivamente il periodico riemergere di iniziative favorevoli a un riconoscimento dell’istituto della “dissociazione”²⁵, una pedina fondamentale della scacchiera su cui ancora oggi gioca il gruppo dirigente dell’organizzazione. Il riconoscimento legale della “dissociazione”, infatti, consentirebbe di sanare, all’interno di Cosa nostra, la ferita ancora aperta sulla sorte dei boss al 41 bis condannati all’ergastolo, con la prospettiva di salvare i propri beni, di intravedere una via d’uscita dal carcere e di acquisire nuovamente il proprio ruolo nell’organizzazione. In altri termini, un progetto funzionale al riconsolidamento di Cosa nostra. Una specie di sanatoria con la rimpatriata di vecchi amici.

In questo contesto può essere interessante ricordare una vicenda analiticamente raccontata dal magistrato Alfonso Sabella in un suo libro²⁶. In sintesi si tratta di questo. Nel maggio 2000 la Dna, all’esito di alcuni colloqui investigativi del procuratore nazionale Vigna con cinque capi-mandamento detenuti, sottopone al ministro della Giustizia (all’epoca Piero Fassino) la possibilità di far incontrare costoro in carcere con altri quattro boss affinché potessero concordare una pubblica dissociazione da Cosa nostra. Nel contempo si chiede che fosse

²⁴ Affiliato alla famiglia di Santa Maria di Gesù, ne diviene il capo dopo essersi legato ai “corleonesi” e avere ucciso per loro incarico Giovanni Bontate. Coinvolto anche nelle stragi di Capaci e di via D’Amelio, condannato all’ergastolo, poco dopo la cattura sembrò disponibile a collaborare con la giustizia, ma alla fine rinunciò a questa opportunità. Durante la latitanza, un frate carmelitano (don Mario Frittitta) lo frequentava regolarmente per celebrare messa in una cappella apposita ricavata nel suo rifugio segreto...

²⁵ Con la parola “dissociazione” ci si riferisce alla scelta operata da chi, imputato o condannato per delitti di terrorismo, manifesta il proprio allontanamento dalla lotta armata senza tuttavia compiere atteggiamenti di collaborazione con la magistratura e gli organi di polizia. La disciplina in materia di dissociazione è stata regolata con la l. 18 febbraio 1987, n. 34, recante misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo.

²⁶ Alfonso Sabella, *Cacciatore di mafiosi. Le indagini, i pedinamenti, gli arresti di un magistrato in prima linea*, Mondadori, Milano, 2008.

valutata – in sede politica – la possibilità di estendere ai mafiosi dissociati benefici già previsti per chi – senza collaborare – si dissociava dal terrorismo. Fassino inoltra la questione all'autore di questo intervento sul 41 bis, allora capo del Dap, che a sua volta interessa Sabella, suo diretto collaboratore in quanto capo dell'ispettorato del Dap. L'iniziativa viene immediatamente bloccata. Qualche tempo dopo (secondo governo Berlusconi) a capo del Dap viene nominato il procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra. Sabella, rimasto a dirigere l'ispettorato, scopre che Salvatore Biondino (capo-mandamento di San Lorenzo e fedelissimo di Riina) era stato incaricato di trattare nuovamente la dissociazione con lo Stato, ma stavolta per conto di tutte le organizzazioni mafiose italiane: Cosa nostra, camorra, 'ndrangheta e Scu (Sacra corona unita, pugliese). Biondino stava cercando di incontrare in carcere gli stessi boss oggetto della richiesta rivolta a Fassino dalla Dna. Sabella segnala per iscritto quanto scoperto a Tinebra – che il giorno dopo sopprime l'ispettorato senza adottare (a quanto risulta) provvedimenti contro l'iniziativa di Biondino – e comunica ogni cosa a Roberto Castelli (nuovo guardasigilli), illustrandogli il forte interesse delle mafie a ottenere importanti benefici in cambio di una pubblica presa di distanza dall'organizzazione, inutile in quanto escludente ogni forma di collaborazione processuale. Per tutta risposta, il “ministro ingegnere” Castelli “licenzia” Sabella dal Dap – struttura dipendente dal ministero – e lo mette a disposizione del Csm.

6. Il 41 bis è tortura, barbarie, vendetta, inciviltà?

Dopo la cattura di Giuseppe Graviano²⁷, a capo del mandamento di Brancaccio viene collocato Antonino Mangano, già “uomo d'onore” della famiglia di Roccella e legato a Leoluca Bagarella. Arrestato, Mangano viene trovato in possesso di vari documenti. Di eccezionale interesse tre lettere scambiate²⁸ con Giuseppe Graviano (che si firma sobriamente “Madre natura”²⁹), detenuto sottoposto al 41 bis, all'evidenza – nel caso di specie – assai “allentato”.

Di tali lettere, riportiamo testualmente qualche brano che non ha bisogno di alcun

²⁷ I fratelli Graviano ebbero un ruolo importante nell'assassinio di don Pino Puglisi (parroco di Brancaccio) e nell'organizzazione delle stragi del 1993 a Firenze, Milano e Roma. Furono arrestati il 27 gennaio 1994 a Milano per ordine della Procura di Palermo.

²⁸ Le lettere sono tratte dal volume G.C. CASELLI-G. LO Forte, *op. cit.*

²⁹ La corrispondenza di tale soprannome a Giuseppe Graviano risulta dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pasquale Di Filippo.

commento, essendone assolutamente chiari, espliciti e sconcertanti sia il significato sia le implicazioni.

Scrive Graviano:

- Ci sono venti carcerati che sono rovinati processualmente e non hanno mezzi economici per affrontare la situazione; l'impegno è di darci dai tre a quattro appartamenti ciascuno per avere un futuro economico sicuro sia loro che le loro famiglie. Sempre i carcerati mi chiedono perché gli è stato diminuito il mensile dopo il mio arresto [...].
- [...] solo per me spendo venti milioni al mese di avvocato, vestirmi, libretta e colloqui.
- Quando ero fuori si incassavano 800 milioni annuo (*sic*) effettivi + da 1 a 1 e 1/2 miliardi extra [...].
- [...] i costruttori che sono in moto debbono uscire questi appartamenti [*omissis*], se qualcuno babbia [scherza, fa il finto tonto: *n.d.A.*] vi dico io quali sono stati i patti [...].
- [...] non fate società con i costruttori che ho io, forse qualcuno babbia e gliela debbo fare pagare, chi approfitta dei carcerati la paga perché è un infame.

Rispondono gli interlocutori di Graviano:

- [...] inoltre quando c'è (*sic*) lo chiedono diamo i soldi per gl'avvocati. Per esempio, nel 94 quelli documentati sono 66 M, nel 95 fino a oggi sono 36 M. Ti faccio un quadro della situazione: gli stipendi attuali ammontano a 474 M per i carcerati, 156 M x latini [latitanti: *n.d.A.*], 270 M per le persone indispensabili che girano vicini a noi [...].
- [...] per quanto riguarda i costruttori che sono in moto stiamo facendo come ci hai mandato a dire.

Se queste lettere si leggono in parallelo con altra documentazione sequestrata a Mangano, si ottiene un quadro in cui risultano meticolosamente registrate le “normali” attività dell'associazione mafiosa nel territorio di quel mandamento, e cioè: le spese, anche minute, ma complessivamente piuttosto ingenti, sostenute nell'interesse dell'associazione mafiosa, dagli “stipendi” pagati agli associati al sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie, fino alle parcelle degli avvocati; e poi gli introiti, con indicazione dell'origine (traffico di stupefacenti, rapine, estorsioni ecc.); gli incarichi conferiti ai singoli associati e i contatti avuti sia con gli uomini dipendenti da Mangano, sia con quelli a lui sovraordinati (e cioè Leoluca Bagarella, indicato come “zio Franco”), sia con quelli di altre famiglie.

Come si vede, si tratta di uno straordinario “spaccato” (in collegamento diretto e senza filtri con personaggi di primissimo piano dell'organizzazione criminale) che offre un irripetibile quanto cupo “affresco” di quella che è la “normale”, quotidiana, segreta attività criminosa di Cosa nostra, nonché della permanenza di vincoli associativi e operativi tra gli “uomini d'onore” senza che la detenzione di alcuni a regime di 41 bis sia più che tanto di intralcio. Di certo il mondo del 41 bis è complesso e variegato, ma lo “spaccato” ora delineato è

comunque assai indicativo e contrasta nettamente con le accuse sintetizzate nella titolazione di questo paragrafo.

In ogni caso e senza esagerazione, la documentazione sopra riprodotta dovrebbe essere utilizzata ogni volta che si parla – a qualunque livello e in ogni contesto – di organizzazione mafiosa. Anche per evidenziare che per la sola gestione del “quotidiano” occorre un budget di entità tale da spiegare (senza che occorran altre disquisizioni) quanto l’economia pulita sia esposta al rischio di inquinamento mafioso³⁰.

7. 41 bis ed «ergastolo ostativo»

L’art. 41 bis o.p. è norma diversa dall’art. 4 bis o.p. che riguarda(va) l’«ergastolo ostativo», ossia quel particolare istituto che impedisce la concessione di taluni benefici ai detenuti mafiosi (ma non solo) non pentiti. In altri termini, il 41 bis prevede una sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario *intramurarie*, mentre il 4 bis limita l’accesso di taluni detenuti reclusi per alcuni gravi delitti a misure *extramurarie* (es. assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione).

Secondo la Consulta³¹, il 4 bis³² è incostituzionale per violazione dell’art. 3 Costituzione. Che, si dice, o è uguale per tutti (mafiosi compresi) o non lo è. Argomento suggestivo. Però attenzione. La Costituzione (art. 49) stabilisce che “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Ma a questo principio costituzionale è la stessa Carta (art. XII disposizioni transitorie e finali) che deroga, vietando “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Ora io non sono un costituzionalista e ho tutto da imparare da chi invece lo è, ma mi sembra di poter argomentare che la Costituzione vuole che ai nemici della democrazia sia dedicata un’attenzione tutt’affatto particolare.

Qual è il rapporto dei mafiosi con la democrazia? Il mafioso è vissuto e vive per praticare un metodo di intimidazione, assoggettamento e omertà capace di dominare parti consistenti del territorio nazionale e momenti significativi della vita politico-economica del Paese. In questo modo il mafioso contribuisce in maniera concreta e decisiva a creare tutta una serie di ostacoli di ordine economico e sociale che limita fortemente la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,

³⁰ Le considerazioni svolte in questo paragrafo si ritrovano nel volume Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, *op. cit.*

³¹ C. Cost., sent. 4 dicembre 2019, n. 253

³² Per contro, non risultano pronunzie di incostituzionalità per l’art. 41 bis o.p.

impedendo il pieno sviluppo della persona umana. In altre parole, il mafioso è la negazione assoluta e al tempo stesso un nemico esiziale dell'articolo 3 su cui si fonda la Costituzione. Allora, si può dire che con la pratica sistematica dell'intimidazione e dell'assoggettamento (art. 416 bis c.p.) i mafiosi si mettono sotto le scarpe tutti i valori della Costituzione? Si può dire che per rientrarvi – senza pentirsi – devono offrire prove granitiche di ravvedimento? Si può dire che la Costituzione non è un taxi? Si può dire che su queste premesse si fonda il “doppio binario”?

La Consulta ritiene violato anche l'art. 27 Costituzione (la pena deve tendere alla rieducazione del condannato). È un principio sacrosanto di civiltà (non solo giuridica), basilare in un regime democratico. Ma che in concreto può funzionare solo per i condannati che danno prove concrete, riconoscibili e sicure di volersi reinserire o almeno fanno sperare che prima o poi ci proveranno davvero. Non è proprio il ritratto dei mafiosi irriducibili che non si pentono (quelli cioè che hanno rifiutato e rifiutano ogni forma di ravvedimento operoso attraverso la collaborazione con la giustizia nel contrasto alla criminalità mafiosa), per cui il massimo del rigore nella predisposizione di robuste cautele nei loro confronti è semplicemente d'obbligo.

Il mafioso, infatti, giura fedeltà perpetua all'organizzazione e il suo status di mafioso è per sempre. Il mafioso non pentito continua a essere convinto di appartenere a una “razza” speciale, nella quale – lo si è visto trattando della mentalità mafiosa – rientrano soltanto coloro che sono davvero uomini (“d'onore”). Tutti gli altri, quelli del mondo esterno, non sono uomini. Sono oggetti da asservire. Tanto premesso, si può trarne ancora una volta la ragionevole conseguenza che i mafiosi (in assenza di pentimento) devono offrire prove sicure e concrete di rinuncia allo status di uomo d'onore per fruire dei benefici penitenziari?

Solo così si può sperare di evitare contraccolpi troppo rovinosi per l'antimafia. Che è poi – in buona sostanza – l'obiettivo esplicitato dalla stessa Consulta nel richiedere una nuova disciplina dell'“ergastolo ostativo”³³ (che il Parlamento ha adottato con la legge 30 dicembre 2022, n. 199), ammonendo nel contempo che occorre cautela nel toccare una componente

³³ Si veda ord. 97/2021 con cui la Corte Costituzionale ha censurato il complesso normativo (artt. 4 bis, comma 1, e 58 ter o.p., art. 2 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991, n. 203) alla luce del quale la richiesta di accedere alla liberazione condizionale, se presentata da condannati per i delitti compresi nel comma 1 dell'art. 4 bis, può essere valutata nel merito solo laddove essi abbiano collaborato con la giustizia, oppure nei casi di accertata impossibilità o inesigibilità della collaborazione medesima.

della complessiva architettura antimafia, ciò che indubbiamente vale sia per la legge sui pentiti che per il 41 bis³⁴.

Bibliografia

AA.VV., *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2023.

Bianconi Giovanni, *La Consulta è obbligata a rispettare il Parlamento. Sulla mafia è legittimo avere leggi più severe*, in “corriere.it”, 16 maggio 2022.

Bianconi Giovanni, *Un pessimo affare. Il delitto Borsellino e le stragi di mafia tra misteri e depistaggi*, Solferino, Milano, 2022.

Bolzoni Attilio, *Quando dal ‘Grand Hotel Ucciardone’ i boss davano ordini con il telefonino*, in “La Repubblica”, 20 maggio 2005.

C. Cost., ord. 15 aprile 2021, n. 97,

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=97>

C. Cost., sent. 4 dicembre 2019, n. 253,

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=253>

Caselli Gian Carlo, Lo Forte Guido, *Lo Stato illegale: mafia e politica da Portella della Ginestra a oggi*, Laterza, Bari-Roma, 2020.

Cass. Pen., 16 giugno 1992 (ud. 30 gennaio 1992), n. 6992, Abbate + Altadonna + 267, in *Foro it.*, 1993, II, cc. 15 ss., e in *Giust. pen.*, 1993, II, cc. 36 ss.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI, XI LEGISLATURA, *Relazione del presidente on. Luciano Violante*, doc. XXIII n. 1, 6 aprile 1993.

³⁴ Placatosi (almeno per ora) il caso relativo ad Alfredo Cospito (l'anarchico che, detenuto in regime di 41 bis per essere ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 285 c.p., dal 22 ottobre del 2022 al 19 aprile 2023 ha portato avanti uno sciopero della fame come forma di protesta contro il regime penitenziario a lui applicato), si pone il problema se fuori del perimetro specifico della criminalità mafiosa il 41 bis possa ritenersi non indispensabile come lo invece è per i boss irriducibili. Se la tesi fosse condivisa, si dovrebbe tradurla in un congruo aggiornamento della disciplina normativa sia dei circuiti carcerari di sicurezza sia della tipologia dei detenuti di ciascun circuito, riservando appunto ai mafiosi il regime di maggior rigore del 41 bis (blindandolo così contro le ricorrenti tentazioni di rimuoverlo). La mia opinione è che questa sarebbe la strada giusta, anche perché (volendo introdurre a margine di tanta cupezza una nota leggera) si opererebbe... in sintonia col ministro della Giustizia Carlo Nordio, che, come si sa, non ama troppo chi vede mafia ovunque.

D'Avanzo Giuseppe, Bolzoni Attilio, *Il capo dei capi. Vita e carriera criminale di Totò Riina*, Rizzoli, Milano, 1993.

Dino Alessandra, *La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa nostra*, Laterza, Bari-Roma, 2008.

Falcone Giovanni, *Le loro idee camminano sulle nostre gambe*, in “antimafiaduemila”, gennaio 2001, <https://www.antimafiaduemila.com/dossier/giovanni-falcone/73-il-ruolo-fondamentale-del-pentitismo.html>.

Lupo Salvatore, *La mafia. Centosessant'anni di storia tra Sicilia e America*, Donzelli, Roma, 2018.

Sabella Alfonso, *Cacciatore di mafiosi. Le indagini, i pedinamenti, gli arresti di un magistrato in prima linea*, Mondadori, Milano, 2008.

Sansonetti Piero, *Con l'arresto di Matteo Messina Denaro è finita l'emergenza di mafia: ora basta col 41 bis e leggi speciali*, in “ilriformista.it”, 17 gennaio 2023.

Santino Umberto, *La mafia come soggetto politico*, Di Girolamo editore, Trapani, 2013.

Trib. Palermo, ordinanza-sentenza emessa nel procedimento penale contro Abbate Giovanni+706, vol. V, https://www.csm.it/documents/21768/1957009/Ord+maxiprocesso+volume+5+pagine+711_985.pdf/08b87e3c-7a79-ef16-4dc4-4d0878d7e6ab.

Turone Giuliano, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2015.